

N. R.G. 312/2020



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di ANCONA
SEZIONE LAVORO

in persona dei magistrati:

dott.	Vincenzo Pio Baldi	presidente
dott.ssa	Angela Quitadamo	consigliere
dott.ssa	Arianna Sbanò	giudice applicato rel.

Riuniti in camera di consiglio, all'esito dell'udienza del **7 aprile 2022**, svoltasi mediante trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 221 co. 4 D.L. 34/20 convertito in L. n. 77/2020; lette le note depositate dalle parti ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 312 del Ruolo Generale Lavoro dell'anno 2020, promossa con ricorso in appello depositato il 3.12.2020 da:

ZINGARETTI DINO rappresentato e difeso dall'avv. COLLI GIAMPIERO elett.te dom.to in Indirizzo Telematico

ATTORE/I

contro

INPS in proprio e quale mandatario della SCCI s.p.a. rappresentato e difeso dall'avv. FLORI FLORO elett.te dom.to in VIA SAN MARTINO 23 60122 ANCONA
AGENZIA DELLE ENTRATE E RISCOSSIONE, rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Del Torto elett.te dom.ta in indirizzo telematico

CONVENUTO/I

avverso la sentenza n. 271/2020, pubblicata il 19/10/2020, del Tribunale di Ancona in funzione di Giudice del lavoro

CONCLUSIONI: come in atti

MOTIVAZIONE



Con ricorso in opposizione ex art. 615 cpc, il sig. Zingaretti Dino adiva il Tribunale di Ancona Sezione Lavoro per impugnare l'intimazione di pagamento n. 00320199000937878000 (notificata il 25.10.2019) avente ad oggetto la cartella esattoriale n. 003200400100113223000, notificata in data 8.07.2004 (emessa e notificata con l'iscrizione a ruolo n. 2004/277, reso esecutivo il 26.04.2004) eccependo l'intervenuta prescrizione dei crediti contributivi vantati dall'I.N.P.S. nei suoi confronti ed asserendo, pertanto, il venir meno del diritto di agire esecutivamente da parte dell'Agente della Riscossione.

L'opposizione era fondata sul fatto che tra la data della notifica della cartella di pagamento n. 003200400100113223000 avvenuta in data 8.07.2004 e la notifica di intimazione di pagamento del 25.10.2019 (oltre 15 anni) né l'I.N.P.S. né l'Agente della riscossione avevano mai notificato al sig. Zingaretti un atto interruttivo della prescrizione del credito né dato corso al recupero.

In particolare, si precisava che il termine di prescrizione dei crediti previdenziali dedotti in giudizio era di 5 anni e il dies a quo di decorrenza era quello successivo alla data di notifica della cartella di pagamento, avvenuta l'8.07.2004, ma anche se il termine di prescrizione fosse quello ordinario decennale sarebbe ugualmente maturato.

In giudizio si costituiva l'I.N.P.S., che contestava integralmente l'eccezione avversaria di prescrizione del credito e chiedeva di respingere la domanda avversaria, rilevando che il ricorrente, nel 2004, aveva proposto opposizione avverso la suddetta cartella di pagamento, eccependo la prescrizione del credito, che veniva respinta con sentenza n. 976/2006 emessa dal Tribunale di Ancona, mai appellata.

L'INPS deduceva, dunque, che la suddetta sentenza, passata in giudicato, comportava la conversione del termine di prescrizione da breve ad ordinario ex art. 2953 cc.

Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione che chiedeva il rigetto del ricorso, rilevando che la cartella di pagamento n. 003200400100113223000 notificata in data 8.07.2004 era stata oggetto di provvedimento di sospensione da parte dello stesso Ente impositore, poi revocato in data 19.11.2008. Pertanto, anche la prescrizione del credito risultava sospesa e ricominciava a decorrere dal 19.11.2008. Affermava, inoltre, che in data 02.09.2014 l'Agenzia delle Entrate-Riscossione provvedeva a notificare nei confronti di Zingaretti l'intimazione di pagamento n. 003201490002871361/000 inidonea ad interrompere nuovamente il corso della prescrizione.

Il Giudice del Lavoro di Ancona, con la sentenza in epigrafe indicata, respingeva l'eccezione proposta dal contribuente, condannando lo stesso alla refusione delle spese



di lite in favore delle controparti.

Riteneva il primo giudice che la cartella (del 2004) risultava impugnata con ricorso respinto dalla sentenza n. 976/2006 del Tribunale di Ancona e la prescrizione (decennale ex art. 2953 cc), decorrente dal successivo passaggio in giudicato, veniva interrotta con intimazione di pagamento notificata il 12.09.14.

Riteneva, inoltre, provato per presunzione il passaggio in giudicato della suddetta sentenza in mancanza di appello da parte di Zingaretti, unico legittimato ad impugnarla. Inoltre, l'I.N.P.S. documentava la tempestiva richiesta fatta alla cancelleria competente, deducendo di non aver ricevuto risposta.

Affermava l'irrilevanza della natura dichiarativa della sentenza n. 976/2006 del Tribunale di Ancona al fine della conversione della prescrizione ex art. 2953 cc, laddove oggetto di accertamento sia lo specifico diritto soggetto a prescrizione breve, ritenendo sufficiente l'actio iudicati (di cui all'art. 2953cc).

Precisava che nel caso in esame la sentenza non si limitava ad accertare l'esistenza del rapporto contributivo, ma riconosceva lo specifico diritto al pagamento dei contributi individuati e liquidati, quantificati nell'impugnata cartella.

Avverso la predetta sentenza interpone ora appello l'originario ricorrente, ribadendo l'intervenuta prescrizione dei crediti INPS e, di conseguenza, la decadenza dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione dal diritto di agire coattivamente per la riscossione degli stessi.

Secondo l'appellante, il primo giudice avrebbe errato laddove, pur avendo riconosciuto la natura dichiarativa della sentenza n. 976/2006 del Tribunale di Ancona, l'ha ritenuta idonea a produrre l'effetto di cui all'art. 2953 cc, ossia rendere decennale la prescrizione breve (quinquennale) dei crediti previdenziali di cui si discute, anche se tale disposizione normativa ricollega tale effetto alle sole sentenze di condanna passate in giudicato.

Evidenzia la violazione del principio di diritto consolidato presso la giurisprudenza di legittimità secondo cui solo una sentenza di condanna passata in giudicato può produrre la conversione della prescrizione da breve a decennale ex art. 2953 cc, mentre la sentenza n. 976/2006 è di mero accertamento (v. Cass. Civ. sez. lav. Sent n. 430/2019).

Precisa che tale orientamento è confermato anche dall'arresto giurisprudenziale riportato dalla sentenza appellata (Cass. Sez. III, n. 5762/99).

Inoltre, il giudice di primo grado avrebbe ingiustamente trattato in modo diverso due sentenze ugualmente dichiarative (Cass. N. 2003/2017 e Tribunale di Ancona n. 976/2006), attribuendo erroneamente alla seconda l'effetto dell'art. 2953 cc.

Lamenta, inoltre, l'errore del primo giudice nel ritenere irrilevante se la sentenza



n. 976/2006 del Tribunale di Ancona fosse o meno titolo esecutivo per la riscossione dei crediti dedotti nel presente giudizio. Infatti, il titolo esecutivo sulla base del quale l'Agenzia delle Entrate-Riscossione avrebbe potuto agire esecutivamente nei confronti di Zingaretti è esclusivamente l'iscrizione a ruolo (n. 277/2004 resa esecutiva il 26.04.2004) e non la suddetta sentenza, priva di formula esecutiva, non essendo misura di condanna.

In merito alla supposta interruzione della prescrizione per effetto della notifica dell'intimazione di pagamento del 2.09.2014, sostenuta dall'agenzia delle Entrate, il ricorrente sostiene che prescrizione quinquennale è maturata nel periodo intercorrente tra la notifica della cartella di pagamento nell'anno 2004 e l'intimazione di pagamento del 2014, senza atti interruttivi, ed è certamente maturata alla data di notifica dell'ultima intimazione di pagamento avvenuta nel 2019.

Lamenta l'errore del primo giudice per aver ritenuto provato per presunzione il passaggio in giudicato della sentenza n. 976/2006 del Tribunale di Ancona, secondo l'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, per il quale tale prova deve essere data documentalmente e con il solo mezzo previsto dalla legge, ossia l'attestazione ex art. 124 disp. Att. Cpc (Cass. Civ., sez. III, sent. N. 6024/2017), laddove, invece, l'Istituto si era limitato ad allegare tale circostanza senza offrirne prova.

Inoltre, evidenzia che l'odierna appellata è decaduta dal provare tale circostanza non essendo incorsa nell'impossibilità soggettiva ed oggettiva di integrare la propria allegazione, non avendo dimostrato di aver interpellato la competente cancelleria o di essere ricorso al Presidente del Tribunale ex art. 745 comma 1 cpc, palesando così il proprio disinteresse alla dimostrazione in giudizio della propria allegazione.

Infine, l'appellante sostiene l'eccessività delle spese di lite, essendo l'importo liquidato dal primo giudice sproporzionato rispetto ai criteri previsti dagli art. 91 e 92 cpc che avrebbero permesso la compensazione delle stesse.

Si costituivano in giudizio nel presente grado l'INPS e Agenzia Entrate e Riscossione insistendo per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, correttamente motivata sulla base delle prove in atti.

La Corte, respinta la domanda di inibitoria, fissata udienza di trattazione scritta in seguito all'introduzione delle nuove norme processuali ad opera dell'art. 221, comma 4, del decreto legge n.34 del 19.05.2020, convertito nella legge n.77 del 17.07.2020, sulle conclusioni come in atti, si è riservata di decidere.

Così riassunti i fatti, a giudizio del Collegio l'appello è infondato.

Va, innanzitutto, affrontata la questione relativa al passaggio in giudicato o meno della sentenza del Tribunale di Ancona n. 976/2006 che rigettava l'opposizione avverso la cartella di pagamento della cui esecuzione qui si tratta.



È pacifico, infatti, che la pendenza del suddetto giudizio ha comportato la sospensione del termine di prescrizione decorrente dalla notifica della cartella.

Ebbene, la pronuncia sul punto del primo giudice va confermata in quanto l'INPS, costituendosi nel giudizio di primo grado, ha affermato che la sentenza non era mai stata appellata e ha documentato di avere tempestivamente richiesto in cancelleria l'attestazione del passaggio in giudicato. A fronte di tale precisa allegazione, alcuna contestazione, alla prima difesa utile, ha mosso l'opponente ora parte appellante che mai ha, al contrario, affermato di avere appellato la sentenza.

È ovvio che, essendo essa la parte soccombente in quel giudizio, l'interesse ad interporre appello ricadeva unicamente su di lei, sicché il silenzio serbato dalla parte sul punto equivale a non contestazione della circostanza dell'avvenuto passaggio in giudicato della sentenza in parola.

È noto, infatti, che, secondo la disposizione di cui all'art. 115 c.p.c., il giudice deve porre a fondamento della decisione i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita.

Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità "l'onere di contestazione (col relativo corollario del dovere, per il Giudice, di ritenere non abbinabile di prova quanto non espressamente contestato), è divenuto principio generale che informa il sistema processuale civile, poggiando le proprie basi non più soltanto sul tenore dei citati artt. 416 e 167 c.p.c., bensì anche sul carattere dispositivo del processo - comportante una struttura dialettica a catena -, sulla generale organizzazione per preclusioni successive che, in misura maggiore o minore, caratterizza ogni sistema processuale -, sul dovere di lealtà e probità posto a carico delle parti dall'art. 88 c.p.c., - che impone ad entrambe di collaborare fin dalle prime battute processuali a circoscrivere la materia realmente controversa, senza atteggiamenti volutamente defatiganti, ostruzionistici o anche solo negligenti - ed infine, soprattutto, sul generale principio di economia che deve sempre informare il processo, vieppiù alla luce del novellato art. 111 Cost." (così n.1540/2007 e n.23638/2007).

Correttamente, dunque, il primo giudice ha ritenuto raggiunta la prova dell'avvenuto passaggio in giudicato della sentenza del 2006.

Quanto, poi, alla capacità di tale pronuncia di convertire il termine di prescrizione da quinquennale a decennale, prevista per l'actio iudicati, la questione risulta affrontata in modo granitico dalla più recente giurisprudenza che ha dato chiara risposta positiva.

Si premette che l'art. 2953 c.c. prevede che "I diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni, quando riguardo ad essi è intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, si prescrivono con il decorso di dieci anni".

La norma, dunque, richiama espressamente solo le sentenze di condanna (passate



in giudicato).

Tuttavia, la giurisprudenza della Cassazione, pur escludendo che il termine decennale ex art. 2953 c.c. si applichi a sentenze dichiarative o costitutive, ha affermata l'applicabilità della norma a diverse ipotesi nelle quali venivano in rilievo atti pur diversi dalla "sentenza di condanna", ritenendosi comunque ricollegabile al giudicato l'indiscutibilità del credito oggetto del giudizio (v. decreti ingiuntivi non opposti, decreti penali di condanna ma anche, di recente, sentenze pronunciate in materia di irrogazione delle sanzioni tributarie: v. Cass., Sez. U, Sentenza n. 25790 del 10/12/2009 laddove si precisa che il contribuente che impugni un provvedimento impositivo o sanzionatorio è sostanzialmente un convenuto che resiste alla domanda dell'ufficio finanziario, attore in senso sostanziale; pertanto, il contenuto del giudizio che rigetta il ricorso del contribuente non è limitato alla pronuncia della infondatezza delle eccezioni del contribuente, ma ha un contenuto decisorio positivo, eventualmente anche implicito, costituito dalla condanna al pagamento dell'imposta dovuta o della sanzione irrogata con l'atto impugnato).

Ora, secondo la Corte, anche nel giudizio previdenziale di opposizione a cartella, l'azione esercitata non è la domanda di mero accertamento negativo proposta dal contribuente, ma la domanda di condanna proposta dall'attore in senso sostanziale (che è il creditore opposto), sicché il giudizio che accolga la domanda può concludersi con il rigetto integrale dell'opposizione o con la condanna alle minori somme dovute, e in entrambi i casi il diritto che consegue in favore dell'INPS ha il fondamento nel giudicato formatosi e non più solo nella cartella.

Si è, pertanto, anche da ultimo ribadito (v. Cass. Sez. L, Ordinanza n. 20261 del 15/07/2021) che "In tema di crediti contributivi, la sentenza passata in giudicato che rigetta l'opposizione a cartella esattoriale determina la cd. "conversione" del termine breve di prescrizione in quello decennale di cui all'art. 2953 c.c., poiché l'azione esercitata nel giudizio non è la domanda di mero accertamento negativo proposta dal contribuente, bensì quella di condanna proposta dall'attore in senso sostanziale, sicché il diritto che consegue in favore dell'Istituto previdenziale trova titolo nell'atto giurisdizionale che lo ha definitivamente ed inequivocabilmente accertato e non più solo nella cartella".

Di conseguenza, nel caso di specie, a seguito della pronuncia di rigetto dell'opposizione a cartella esattoriale, il termine di prescrizione del credito contributivo portato dall'INPS si è convertito da quinquennale a decennale ex art. 2953 c.c., sicché all'atto della notifica della intimazione di pagamento del 2014, il credito non poteva dirsi prescritto.

Quanto alle spese di lite, non si ravvisano eccezionali motivi per disporre la loro



compensazione, alla luce dell'orientamento giurisprudenziale consolidatosi nel tempo.

L'appello deve ritenersi, pertanto, infondato.

Le spese processuali del grado, liquidate come da dispositivo, in ossequio al principio di soccombenza sancito dall'art.91 c.p.c., vanno poste per intero a carico dell'appellante.

Si dà atto della sussistenza in capo alla parte appellante dei presupposti oggettivi per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

P. Q. M.

La Corte d'Appello di Ancona, sezione lavoro, definitivamente decidendo sul ricorso proposto il 3.12.2020 avverso la sentenza n. 271/2020, pubblicata il 19/10/2020, del Tribunale di Ancona quale Giudice del lavoro, così provvede:

- A. Respinge l'appello;
- B. Condanna l'appellante al pagamento in favore di ciascuna delle appellate delle spese processuali del presente grado di giudizio, liquidate in 3.700,00 per onorario, oltre spese forfetarie al 15%, iva e cap, con distrazione a favore del procuratore dell'Agenzia Entrate e Riscossione;
- C. Dichiara, ex art.13, comma 1 quater, d.P.R. n.115/2002, la sussistenza in capo alla parte appellante dei presupposti oggettivi per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Così deciso in Ancona, 7 aprile 2022

Il Giudice applicato est.
Dott.ssa Arianna Sbano

Il Presidente
Dott. Vincenzo Pio Baldi

